



COMUNE DI
Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL MERCATO CONTADINO “UN MARE DI SAPORI”**

Approvato con DCC n.22 del 26.04.2012

TITOLO I – CARATTERISTICHE GENERALI DEL MERCATO CONTADINO

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento del Mercato Contadino, denominato “Un mare di sapori” (d’ora in poi Mercato), istituito con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 19.03.2009.

Pertanto, il presente Regolamento abroga e sostituisce quello allegato sub A) alla citata Delibera.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Il Mercato di cui al precedente articolo è riservato all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto MIPAF del 20 novembre 2007.

Composto di 22 posteggi, esso ha frequenza annuale e si svolge in piazza Papa Giovanni Paolo II, in località Ca’ Savio, con cadenza settimanale nella mattina di mercoledì, con orario di vendita dalle ore 08.00 alle ore 13.00.

Dei posteggi, 11 si intendono riservati alle produzioni ortofrutticole; i restanti alle produzioni agroalimentari residuali.

Le dimensioni massime dei posteggi sono pari a mq 16 (ml 4X4), esclusa l’area occupata dal mezzo, autorizzato a sostare ai sensi del comma seguente.

Gli operatori possono accedere all’area mercatale, con i propri mezzi meccanici, ed ivi sostare durante le operazioni di vendita, solo con riferimento ai posteggi posti su sedime stradale. E’ fatto assoluto divieto di accedere all’area usualmente pedonale di piazza Papa Giovanni Paolo II con mezzi meccanici.

Le operazioni di allestimento dei banchi, potranno avere inizio a partire dalle ore 07.00 e l’area mercatale dovrà essere messa nel pristino stato entro e non oltre le ore 14.00.

Il Comune si impegna a garantire la fornitura di energia elettrica.

In caso di manifestazioni concomitanti, promosse o patrocinate dal Comune, lo svolgimento del Mercato sarà anticipato, o posticipato, con provvedimento della Giunta Comunale, sentite le Associazioni di categoria. Analogamente, sarà disposto in occasione di giornate festive e ricorrenze, salva la possibilità di non effettuare il Mercato se ritenuto più opportuno.

Potranno essere realizzate, a cura del Comune o di altro Organismo, iniziative di carattere culturale, didattico o dimostrativo, legate ai prodotti agroalimentari presenti nel Mercato stesso, o comunque inerenti la produzione agricola ed artigianale, tipiche della Regione del Veneto.

Art. 3 – FINALITA’

Il mercato ha lo scopo di favorire le occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, calmierare i prezzi dei prodotti agricoli al dettaglio, garantire l’origine e la qualità dei prodotti



COMUNE DI
Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)

acquistati, incentivare il consumo dei prodotti di stagione e far conoscere le aziende produttrici agricole, valorizzando le produzioni del territorio, con priorità a quelle locali.

Art. 4 –SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA

Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, comprese le cooperative agricole e i loro consorzi, purché siano già iscritti al Registro delle Imprese e sempreché:

- siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
- abbiano sede nella Regione del Veneto.

L'attività di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 5 – PRODOTTI AMMESSI ALLA VENDITA

Ciascun imprenditore agricolo potrà porre in vendita solo i prodotti provenienti:

- dalle attività di cui all'art. 2135 CC, interamente svolte nel territorio regionale;
- dalla propria azienda, o dalla azienda dei soci imprenditori agricoli, fermo il requisito territoriale di cui al punto precedente, fatto salvo il principio della prevalenza di cui all'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 228/2001, a condizione che i prodotti non aziendali provengano, esclusa ogni intermediazione commerciale, esclusivamente da altre aziende agricole o associate, nel limite massimo del 30%.

I prodotti devono essere conformi alla vigente disciplina in materia di igiene degli alimenti e di etichettatura. In ogni caso, sarà cura dell'operatore di riportare, per ciascun prodotto, la chiara indicazione del prezzo e del luogo di origine, mediante un cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, i prodotti alimentari commerciabili potranno essere: frutta e verdura (da agricoltura tradizionale, integrata, biologica o prodotti a chilometri zero ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 25 luglio 2008, n. 7) fresche o trasformate; miele; vini; formaggi; carni; salumi e insaccati; pesce, molluschi e crostacei; funghi coltivati o raccolti; piante e fiori; olio; latte crudo.

TITOLO II – FORME E MODALITA' GESTIONALI

Art. 6 – FORME DI GESTIONE

Il Mercato potrà essere gestito:

- a) in forma diretta, da parte del Comune, secondo le modalità previste dal successivo Capo I;
- b) in forma indiretta, mediante convenzione, dalle Associazioni di categoria degli agricoltori maggiormente rappresentative a livello locale, secondo le modalità previste dal successivo Capo II.

In ogni caso, la struttura Comunale competente viene individuata nell'Area Tecnica- Sportello Unico delle Attività Produttive, salva la competenza della Polizia Locale in tema di verifiche e controlli, ai sensi del successivo art. 15.

CAPO I – GESTIONE DIRETTA

Art. 7 – BANDO



COMUNE DI
Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)

Quando la Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo, deliberi la gestione del Mercato in forma diretta, l'ufficio competente indice il bando per la partecipazione, che deve essere pubblicato all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Nel bando vengono indicati i contenuti della comunicazione di partecipazione, resa ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 228/2001, i termini e le modalità di presentazione della stessa, i criteri di valutazione delle domande ed ogni altro elemento utile e necessario.

Art. 8 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Il Comune concederà i posteggi, stilando ed approvandone la graduatoria, valevole per due anni, sulla base della valutazione delle comunicazioni di partecipazione, in relazione ai seguenti criteri ed attribuendo i punteggi come di seguito specificato:

- a) Garanzia di utilizzazione del posteggio, intesa quale arco temporale nel quale l'impresa si impegna a garantire la presenza al Mercato:

Garanzia di partecipazione da 6 a 12 mesi continuativi	Punti 50
Garanzia di partecipazione da 4 a 6 mesi continuativi	Punti 30
Garanzia di partecipazione fino a 4 mesi continuativi	Punti 10

- b) Tipologia di impresa, intesa quale esercizio dell'attività agricola a titolo principale o meno:

Azienda che esercita l'attività agricola a titolo principale	Punti 100
Azienda con conduttore non professionale	Punti 50

- c) Ubicazione territoriale dell'azienda, intesa quale distanza dal Comune di Cavallino Treporti:

Aziende ubicate nel territorio comunale	Punti 100
Aziende ubicate entro 50 km dal Comune di Cavallino Treporti	Punti 50
Aziende ubicate tra 50 e 100 km dal Comune di Cavallino Treporti	Punti 30
Aziende ubicate oltre 100 km dal Comune di Cavallino Treporti	Punti 10

- d) Criteri residuali

Se stabilito nel bando, potranno essere valutati ulteriori elementi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, certificazioni di qualità dell'azienda, partecipazione a specifici corsi di formazione, offerta di prodotti tipici o da agricoltura biologica ecc.

A parità di punteggio, verranno preferite le aziende che hanno già partecipato con assiduità alle edizioni precedenti, ivi comprese quelle sperimentali antecedenti al 2009, del Mercato Contadino.

Ulteriormente, a parità di requisiti si procederà a sorteggio.

Art. 9 – ADESIONI SUCCESSIVE

In caso di posteggi non assegnati, l'Ufficio competente, al fine di integrare l'offerta dei prodotti e di incrementare la presenza delle aziende al Mercato, potrà valutare ulteriori domande di partecipazione, inoltrate dopo la scadenza dei termini. Tali adesioni verranno inserite in coda alla graduatoria generale, secondo l'ordine di arrivo, fino a saturazione dei posteggi disponibili.



COMUNE DI
Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)

Art. 10 – ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO

Il posteggio verrà assegnato dall'ufficio competente, con atto idoneo allo scopo, in accordo con le imprese in graduatoria.

CAPO II – GESTIONE IN CONVENZIONE

Art. 11 – CONVENZIONE

La Giunta Comunale può deliberare che la gestione del Mercato venga affidata alle Associazioni di categoria degli agricoltori maggiormente rappresentative a livello locale (d'ora in poi "Associazioni"), che si rendano a ciò disponibili.

Con tale delibera, la Giunta approva altresì un modello di convenzione, valida per una durata di tempo ivi stabilita, che dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti delle Associazioni e dal Responsabile dell'ufficio competente. La convenzione disciplina diritti e doveri reciproci delle parti, ed in particolare dovrà prevedere che le Associazioni:

- si impegnano a garantire la massima partecipazione delle aziende al Mercato, anche se non ad esse iscritte;
- si impegnano ad organizzare la partecipazione al Mercato ed a gestire i rapporti fra i partecipanti, ricercando la massima condivisione e la reciproca collaborazione;
- si impegnano a monitorare i requisiti dei prodotti posti in vendita, segnalando le difformità ai competenti uffici comunali;
- collaborano con il Comune nella promozione del Mercato;
- si impegnano ad ottenere ogni altra autorizzazione (comunque denominata) necessaria allo scopo.

Il Comune dovrà impegnarsi a prestare la massima collaborazione sotto il profilo amministrativo e della promozione del Mercato, oltre che nelle attività sanzionatorie di comportamenti illeciti da parte degli operatori.

Nella convenzione, inoltre, dovrà essere espressamente stabilito che le Associazioni non rispondono in alcun modo dei comportamenti contrari al presente al Regolamento, o di ogni altra violazione o danno, posti in essere dai singoli operatori, e ad esse non direttamente imputabili.

Art. 12- ATTI SUCCESSIVI

In caso di gestione indiretta, la concessione dei posteggi si intenderà rilasciata, senza bisogno di alcun ulteriore atto formale, alle Associazioni anzidette, mediante la convenzione di cui al precedente articolo.

Le comunicazioni contenenti la domanda di partecipazione, rese ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 228/2001, verranno sottoscritte dai singoli operatori e trasmesse all'Ufficio competente per il tramite delle Associazioni.

Il Comune provvederà all'istruttoria delle stesse, verificandone i contenuti, e in caso di esito positivo trasmetterà alle Associazioni il nulla osta alla partecipazione.

Per favorire la libera alternanza degli operatori, alle Associazioni sarà consentito di presentare domande di partecipazione in qualsiasi momento dell'anno, anche in ragione della stagionalità dei prodotti.

TITOLO III – PRESCRIZIONI

Art. 13 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI



COMUNE DI
Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)

Le imprese che partecipano al Mercato, quale che sia la forma di gestione individuata dalla competente Giunta Comunale, si impegnano a:

- a) osservare il presente Regolamento ed, eventualmente, ogni altra clausola contenuta nella convenzione di cui all'art. 11;
- b) assicurare la presenza con continuità, secondo quanto comunicato al Comune, al fine di fidelizzare il cliente e garantire l'offerta dei prodotti;
- c) ad effettuare l'attività di vendita in conformità alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, con particolare riferimento a quanto previsto dai Regolamenti CE 852/2004 e CE 853/2004, nonché con riferimento alle norme derivate;
- d) ad esporre un cartello indicante nome e sede dell'azienda e, per ciascun prodotto, provenienza e prezzo;
- e) a rispettare le norme sull'etichettatura dei prodotti;
- f) a mantenere in ordine il posteggio assegnato, mettendo l'area mercatale nel pristino stato al termine del Mercato;
- g) esibire la comunicazione di partecipazione, qualora richiesta dagli organi di vigilanza;
- h) garantire la qualità dei prodotti e dei servizi offerti;
- i) attuare e mantenere un comportamento cooperativo, nei confronti degli altri operatori e del soggetto gestore comunque determinato;
- j) comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione;
- k) consentire ai soggetti preposti di effettuare i controlli sul prodotto;
- l) eliminare tempestivamente eventuali difformità contestate, pena l'esclusione.

E' fatto divieto di danneggiare l'area mercatale. E' inoltre vietato annunciare con grida, schiamazzi, o mezzi sonori il prezzo e la qualità dei prodotti in vendita, oltre che di ricorrere alla vendita per mezzo del pubblico incanto.

Gli operatori sono responsabili verso terzi dei danni ad essi provocati nell'esercizio della vendita; in tal senso nulla può essere imputato al soggetto incaricato della gestione del Mercato, comunque individuato.

Art. 14 – TRIBUTI

Per il Canone di Occupazione delle aree pubbliche e per la Tariffa di Igiene Ambientale si applicano le disposizioni vigenti in materia.

In caso di gestione in convenzione, di cui al Capo II del presente Regolamento, le Associazioni si intendono esonerate dal pagamento del Canone di Occupazione delle aree pubbliche.

Art. 15 – CONTROLLI

La Polizia Locale è incaricata del controllo sul rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e da ogni altra disposizione, se e in quanto applicabile. In caso di difformità, ne trasmette comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Le Associazioni, se individuate quali soggetti gestori ai sensi dell'art. 6, lett. b) del presente Regolamento, eseguono controlli limitatamente alla qualità e alla provenienza dei prodotti e, in caso di difformità rilevate, ne danno notizia allo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Ai fini dei controlli, lo Sportello Unico delle Attività Produttive può avvalersi della collaborazione della competente U.O. Agricoltura e Alimentazione della Provincia di Venezia.



COMUNE DI
Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)

Gli operatori si impegnano a consentire controlli presso le proprie aziende, al fine di verificare la disponibilità dei prodotti e la qualità di tutte le fasi di lavorazione. A tal fine, lo Sportello Unico delle Attività Produttive può avvalersi della collaborazione della Polizia Locale del Comune sede dell'azienda.

Art. 16 – SANZIONI

In caso di violazione del presente Regolamento, a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo precedente, lo Sportello Unico delle Attività Produttive diffida l'operatore segnalato a rimuovere la difformità stessa, entro un termine di tempo congruo, pena l'esclusione dal Mercato.

In particolare, costituisce causa di esclusione dal Mercato la violazione delle norme sulla qualità dei prodotti messi in vendita.

Sono fatte salve le legittime competenze di ogni altra Autorità, per violazioni di qualsiasi altra norma, se ed in quanto applicabile.

Art. 17 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Considerata la vigenza della D.G.C. n. 240 del 25.10.2011, di proroga dell'edizione 2011 Mercato contadino fino al 31.03.2012, l'edizione 2012 avrà durata inferiore all'anno, con inizio il 01 aprile e termine il 31 dicembre 2012.

Gli operatori commerciali che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. MIPAF 20 novembre 2007, partecipano al Mercato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono confermati nella partecipazione, fino a loro diversa determinazione, con conseguente riduzione dei posteggi disponibili per i produttori agricoli. Alla cessazione della partecipazione di detti operatori commerciali, i relativi posteggi si intenderanno destinati alla vendita da parte dei produttori agricoli, secondo le finalità di cui all'art. 3.